

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2803 del 03/06/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI COMUNE: VALSAMOGGIA (BO) località Bazzano TITOLARE: ILIP SRL CODICE PRATICA N. BO20A0045
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2866 del 31/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tre GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

**COMUNE:** VALSAMOGGIA (BO) località Bazzano

**TITOLARE:** ILIP SRL

**CODICE PRATICA N.** BO20A0045

### **IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico per l'Unità Demanio Idrico alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e

gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/179367 del 11/12/2020 e successive integrazioni Prot. n. PG/2021/21487 del 10/02/2021 e PG/2021/43350 del 19/03/2021 (pratica BO20A0045), con la quale la ditta **ILIP SRL**, C.F/P.IVA: 03499571200, con sede legale in Via Castelfranco n. 52 del comune di Valsamoggia (BO), ha chiesto la **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

a. mediante un nuovo pozzo da perforarsi sul terreno censito al Foglio 1 mappale 408 del comune di Valsamoggia, località Bazzano, di proprietà della ditta I.L.P.A. SpA, a ciò consenziente fino alla profondità di 60 m;

b. con una portata massima complessiva di **27 l/s** per un volume massimo complessivo di **20.500 mc/a**, con le seguenti modalità e utilizzi:

- con una portata massima di 20 l/s, mediante pompa dedicata, ad uso anti incendio e per un volume massimo di 500 mc/a per operazioni di manutenzione e prove del relativo impianto;
- con una portata massima di 7 l/s per complessivi 20.000 mc/a, mediante pompa dedicata, di cui:
  - 16.000 mc ad uso industriale, per reintegro di torri evaporative a servizio: - del raffreddamento di processi produttivi di contenitori di frutta e verdura; - della climatizzazione di locali di produzione e uffici;
  - 3500 mc ad uso irrigazione di aree verdi, per l'irrigazione di terreni aziendali a prato, cespuglio e alberature di estensione complessiva di 1,063 ettari;
  - 500 mc, ad uso igienico e assimilati, per operazione di pulizia dei cortili e dei parcheggi, con restituzione in fognatura;

**considerato** che il procedimento è da assoggettare a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

**considerato** che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.107 del 14/04/2021, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2021/47758 del 26/03/2021 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

**preso atto** del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, assunto agli atti al Prot. n. PG/2021/56355 del 13/04/2021, espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Panaro - libero, codice 0140ER DQ1 Cl*, con limite basale alla profondità di circa 68 m, caratterizzato:

- da stato chimico *scarso* e da stato quantitativo *Buono* con assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

- da diverse *pressioni* per dilavamento urbano, dilavamento terreni agricoli e prelievi per diversi usi che generano *impatti* di inquinamento chimico e da nutrienti, per i quali sono previsti le misure *KTM 02,12 e 14*, ai fini del raggiungimento dello stato chimico *Buono* al 2027;

- da soggiacenza piezometrica al limite della profondità dei 25 m dal p.c. e trend positivo (dati 2002-2012) con un marcato cono di depressione avente centro qualche km a monte dei pozzi di prelievo con inversione del naturale deflusso idrogeologico della falda sotterranea da valle verso monte;

- da subsidenza con velocità costante di  $-2,5/0$  mm/a nel periodo 2006-2011 e nel periodo 2011-2016;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **comporta un rischio ambientale (*repulsione*)**, per impatto *moderato* e criticità al limite tra *media* e *elevata*; per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

**verificato** che sulla base dei più recenti dati di monitoraggio piezometrico disponibili (2016-18), desunti dai pozzi della Rete Regionale di monitoraggio MO62 e MO64, il cono di depressione che caratterizza il corpo idrico nell'area d'interesse nel periodo 2002-2012 si è modificato, con ripresa di un naturale andamento del deflusso idrogeologico della falda sotterranea da monte verso valle;

**considerato** che la derivazione dal corpo idrico, costituito sin dalla superficie da strati di ghiaie e sabbie, amalgamati o al limite di situazioni di separazione con sottili strati di argille e limi, in condizioni di conoide libera, può favorire il richiamo verso il basso di inquinanti già diffusi nell'areale d'interesse;

**ritenuto**, pertanto, che, in via cautelativa, stante l'evoluzione delle condizioni piezometriche e le condizioni chimiche del corpo idrico d'interesse, sia opportuno:

- che il pozzo sia perforato entro una profondità massima di 60-68 m e capti possibilmente un singolo acquifero (pozzo monofalda);
- che venga effettuata una caratterizzazione chimica ante operam delle acque captate dal pozzo;

**verificato** che, per quanto riguarda le necessità irrigue, i quantitativi richiesti sono congrui rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016, equiparando le aree verdi ad un prato stabile;

**dato atto** che, per quanto riguarda tutti gli altri usi, i quantitativi richiesti sono congrui così come dichiarati dalla ditta istante, in assenza di una specifica pianificazione di settore;

**ritenuto** che, dal punto di vista degli impatti sul corpo idrico della portata massima richiesta di 27 l/s, complessiva, quella di 20 l/s necessaria per l'uso anti incendio sia da considerarsi ininfluyente essendo saltuaria e temporanea;

**richiamato** che con Determina n. 2540 del 03/06/2020 la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione di pozzi di resa per un progetto di scambio geotermico che interessa la stessa unità aziendale (pratica BO06A0122/19VR01) e che prevede il rilascio di una concessione con portata massima complessiva di 46 l/s dallo stesso corpo idrico d'interesse, mediante due pozzi presenti nelle vicinanze sullo stesso sedime aziendale;

**considerato** che, sulla base delle istanze pendenti di concessione sopra richiamate, nel caso fossero mantenute in sede di rilascio di concessione le portate massime richieste,

l'impatto complessivo delle portate esercitate sullo stesso corpo idrico:

- sarebbe di 53 l/s, superiore a quello previsto di 50 l/s dall'art. 5, commi 1 e 2 della LR n. 4/2018, per cui le derivazioni di acque sotterranee devono essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (*screening*);

- comporterebbe di conseguenza la necessità di sottoporre preliminarmente le concessioni richieste ad una verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 del RR n. 41/2001;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione alla perforazione del pozzo, con le modalità di progetto presentate, **alle seguenti condizioni**:

a) di rilasciare la concessione di derivazione di acque pubbliche, a conclusione del relativo procedimento, soltanto se verranno rimodulate le portate massime di concessione richieste nell'ambito del presente procedimento BO20A0045 e di quello BO06A0122/19VR01, in modo tale che la somma complessiva da ogni singolo pozzo non superi 50 l/s;

b) che il pozzo sia perforato entro una profondità massima di 60-68 m e capti possibilmente un singolo acquifero (pozzo monofalda);

c) di effettuare una caratterizzazione idrochimica ante operam dell'acquifero/i intercettato/i dal pozzo di prelievo; i parametri da ricercare nelle acque di falda dovranno essere tutti quelli previsti dalla Tabella 15, Allegato 3 della DGR n.350/10;

**verificato** che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

**DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **ILIP SRL**, C.F/P.IVA: 03499571200, con sede legale in Via Castelfranco n. 52 del comune di Valsamoggia (BO), **l'autorizzazione alla perforazione** di un pozzo sul terreno identificato al NCT del comune di comune di Valsamoggia, località Bazzano (BO), al Foglio 1 mappale 408, **alle seguenti condizioni:**

a) di rilasciare la concessione di derivazione di acque pubbliche, a conclusione del relativo procedimento, soltanto se verranno rimodulate le portate massime di concessione richieste nell'ambito del presente procedimento BO20A0045 e di quello BO06A0122/19VR01, in modo tale che la somma complessiva da ogni singolo pozzo non superi 50 l/s;

b) che il pozzo sia perforato entro una profondità massima di 60-68 m e capti possibilmente un singolo acquifero (pozzo monofalda);

c) di effettuare una caratterizzazione idrochimica ante operam dell'acquifero/i intercettato/i dal pozzo di prelievo; i parametri da ricercare nelle acque di falda dovranno essere tutti quelli previsti dalla Tabella 15, Allegato 3 della DGR n.350/10;

d) l'autorizzazione è **accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001;

e) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

f) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

g) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

h) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

i) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

l) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

**2)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**3)** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**4)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**5)** di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Ubaldo Cibir

## **PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**

### **Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione**

1) la perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità di 60-68 m. Il pozzo dovrà essere di tipo monofalda a meno che lo spessore del singolo acquifero captato non sia sufficiente per ottenere la portata massima richiesta. E' data facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione fino alla medesima profondità di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusura a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatometro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro

della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

#### **Cautele da rispettarsi durante la perforazione**

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle

norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

### **Smaltimento materiali di perforazione**

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

### **Variazioni in corso d'opera**

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

### **Comunicazioni**

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:

- a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;
- b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;**

- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella di pompaggio prevista al comma 5, lettere a) e b), dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s, che dovrà essere eseguita almeno a 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta), con dati e relative elaborazioni finalizzate alla definizione dei parametri idrodinamici dell'acquifero e del raggio di influenza; dell'ubicazione del pozzo e della rete idrica di collegamento

alle utenze su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e della piezometria statica/dinamica della falda sfruttata e del completamento del pozzo; della **caratterizzazione idrochimica ante operam dell'acquifero/i intercettato/i dal pozzo di prelievo**; i parametri da ricercare nelle acque di falda dovranno essere tutti quelli previsti dalla Tabella 15, Allegato 3 della DGR n.350/10; delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo e della tubazione di mandata; del misuratore di volume installato;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**